

# STUDIO NOTARILE ASSOCIATO

## VIAPIANA METSIOS

Via Cesare Battisti, 10 - 40123 BOLOGNA (Bo) Telef. (051) 225206

Via Andrea Costa, 27 - 40054 BUDRIO (Bo) Telef. (051) 802589

Via Appia, 37 - 40026 IMOLA (Bo) Telef. (051) 225206

IN CARTA LIBERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 27-bis DELLA TABELLA - ALLEGATO B - ANNESSA AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N.642 N.37352 di rep.not. Fascicolo N.15984

### VERBALE DI ASSEMBLEA

### DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, in questo giorno di sabato ventisei del mese di ottobre.

**(26 ottobre 2024)**

In Bologna, via Pontevecchio n. 6, alle ore 11 (undici) e minuti 5 (cinque).

Innanzi a me Dottor **CLAUDIO VIAPIANA Notaio** iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in questa città, è presente il Signor:

- **DATTILO Angelo**, nato a Bologna il 27 giugno 1983 e domiciliato, per ragioni di carica, nella sede sociale in appresso indicata, che interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutt'ora in carica come dichiara, della Società cooperativa di nazionalità italiana, costituita in Italia, denominata

### **"DoMani Società' cooperativa sociale"**,

a capitale variabile, con sede in Comune di Bologna, attualmente in via Adige n.12, codice fiscale e partita IVA 03621921208, iscritta nella Sezione ordinaria del Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di Bologna con numero di iscrizione corrispondente al codice fiscale di cui sopra, nonché iscritta nell'apposita Sezione speciale di detto Registro delle Imprese in qualità di IMPRESA SOCIALE, numero BO-533744 di iscrizione al R.E.A., iscritta altresì col numero C121774 nell'Albo Società Cooperative (Sezione Cooperative a mutualità prevalente di cui agli art 2512 e segg. - Categoria "cooperative sociali", con esercizio dell'attività di gestione servizi ed inserimento lavorativo - tipo a e b ), avente durata fino al 31 dicembre 2088, Società alla quale, a norma dell'art. 2519, comma 2, del codice civile, attualmente si applicano le norme in materia di società a responsabilità limitata per quanto non previsto dal Libro V, Titolo VI, del codice civile medesimo, contenente la "disciplina delle società cooperative".

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella suesposta veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "DoMani Società' cooperativa sociale" (d'ora innanzi indicata, per brevità, anche come "la Cooperativa" o "la Società"), mi richiede di assistere, redigendone pubblico verbale ai sensi dell'art. 2480 del codice civile, ai lavori dell'assemblea generale dell'anzidetta Cooperativa, riunita in questi giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO:**

= modifiche allo statuto vigente. In particolare è previsto l'adeguamento all'adozione del principio contabile in materia di ristorni. Gli articoli oggetto di modifica sono i seguenti:

Art.4 (oggetto sociale), Art.7 (Domanda di ammissione), Art.8 (Obblighi dei soci), Art.10 (Recesso del socio), Art.11 (Esclusione), Art. 13

**REGISTRATO A**

BOLOGNA

AGENZIA DELLE ENTRATE

il 31 ottobre 2024

n. 49615

Serie 1T

euro 200,00

(Rimborso della quota), Art.21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione), Art.22 (Bilancio d'esercizio), Art.23 (Ristori), Art.28 (Voto ed intervento), Art.31 (Compiti dell'organo amministrativo), Art.32 (Convocazioni e deliberazioni), Art.36 (Organo di controllo e revisione legale), Art.37 (Clausola arbitrale), Art.38 (Arbitri e procedimento). -----

----- \* \* \* -----

Al che, aderendo io Notaio alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue. -----

----- **PRESIDENZA** -----

----- **E REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA** -----

Assume la presidenza della presente Assemblea, per norma statutaria (art. 29, primo comma), il costituito Signor Angelo Dattilo, nella sua sopraindicata veste (in appresso indicato anche come "il Presidente"), il quale -----

----- **constatato e fatto constatare che:** -----

----- **A)** -----

ai sensi dell'art. 26, comma 1, del vigente Statuto l'Assemblea può essere tenuta anche in luogo diverso da quello in cui si trova la sede legale, purchè in Italia; -----

----- **B)** -----

la presente Assemblea è qui riunita, in seconda convocazione, come da avviso tempestivamente comunicato ai soci ed agli altri aventi diritto nei termini e nei modi di cui al succitato art.26, commi 2 e 3, del vigente Statuto (e cioè mediante PEC inviata in data 17 ottobre 2024), dando atto altresì che l'assemblea di prima convocazione, indetta con lo stesso avviso di cui sopra per il giorno 25 ottobre 2024 alle ore 06.00, in questo luogo, è andata completamente deserta; -----

----- **C)** -----

sono qui presenti, in proprio e di persona, numero 5 (cinque) soci della Cooperativa aventi diritto al voto, su un totale di numero 5 (cinque) soci iscritti a libro soci ed aventi diritto al voto; -----  
più precisamente, oltre ad esso Presidente Signor Dattilo Angelo, sono presenti i Signori: Rondelli Giacomo, Longhi Sebastiano, Patrino Paolo Maria Giovanni e Mola Massimiliano; con la precisazione che il Signor Longhi Sebastiano è presente con l'utilizzo di un sistema di comunicazione in audio-video conferenza, come consentito dall'art.28 del vigente Statuto sociale. A tal riguardo, come constatato anche io Notaio, il collegamento audio-video fra questo luogo (che è anche il luogo di svolgimento dell'Assemblea) ed il luogo ove si trova il socio Signor Sebastiano Loghi, è stato regolarmente attivato e, quindi, tutto è stato predisposto affinché il Presidente possa svolgere agevolmente il proprio ufficio, accertando l'identità dell'anzidetto socio. Inoltre, come attestato dallo stesso Presidente, il socio che partecipa alla presente Assemblea per mezzo del collegamento in audio-video conferenza, è stato da lui identificato personalmente ed il socio audio-video collegato, da parte sua, ha confermato di poter liberamente ed adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale. Pertanto, il Presidente dichiara che detto intervento concreta idonea partecipazione, ai sensi delle vigenti

disposizioni statutarie; -----

**D)** -----

i soci, come sopra intervenuti, di cui lo stesso Presidente, dichiara di aver accertato l'identità e la loro legittimazione ad intervenire, risultano regolarmente iscritti nel Libro dei Soci da oltre novanta giorni e sono portatori, complessivamente, di numero 5 (cinque) voti su un totale di cinque voti spettanti all'intera compagine sociale; -----

**E)** -----

non esistono soci finanziatori o altri possessori di strumenti finanziari; -----

**F)** -----

del Consiglio di Amministrazione attualmente di carica, oltre ad esso stesso costituito nella sua veste di Presidente, sono presenti anche il Vice Presidente Signor Rondelli Giacomo ed i Consiglieri Signori Patruno Paolo Maria Giovanni e Longhi Sebastiano; -----

**G)** -----

la Società è priva dell'Organo di Controllo e non ha nominato il Revisore legale dei conti; -----

**accertata** -----

l'identità e la legittimazione ad intervenire dei soci, nonché dei componenti dell'Organo amministrativo, precisato altresì che, a norma dell'art. 27), comma 2, del vigente statuto sociale, l'Assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto; -----

**dichiara** -----

pertanto che la presente Assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e di Statuto, stante la convocazione come sopra effettuata, ed è atta a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno, incaricando me Notaio di redigere il relativo verbale contenente le risultanze delle deliberazioni che eventualmente i Soci andranno ad adottare e precisando infine che, a norma del citato art.37), ultimo comma, del vigente Statuto sociale, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati. -----

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE** -----

**il Presidente** -----

**apre la seduta** -----

ed inizia la sua esposizione con la trattazione dell'unico argomento all'Ordine del Giorno. -----

Egli, a tal riguardo: -----

(i) spiega ai convenuti i motivi di opportunità e convenienza che suggeriscono di apportare varie modifiche allo Statuto sociale, in particolare agli articoli elencati nell'Ordine del Giorno; -----

(ii) illustra ai presenti le singole modifiche proposte, riportando, con il loro esatto tenore letterale, il testo delle integrazioni da inserire nello Statuto nonché le soppressioni da apportare allo stesso; -----

(iii) propone conseguentemente la modifica degli Articoli 4, 7, 8, 10, 11, 13, 21, 22, 23, 28, 31, 32, 36, 37 e 38 dello Statuto sociale ed invi-

ta pertanto l'assemblea a deliberare in merito, dando atto che rimangono comunque fermi ed invariati importanti elementi statutari identificativi della Società, quali la denominazione, la sede legale, la durata, lo scopo mutualistico (la Società continua infatti ad essere una cooperativa sociale a scopo multiplo, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettere a e b, della Legge n. 381/91), le attività comprese nell'oggetto sociale principale, i quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee, i termini di apertura e chiusura degli esercizi sociali, i requisiti soggettivi dei soci cooperatori, la struttura e composizione dell'Organo amministrativo, i soggetti cui spettano i poteri di rappresentanza della Società ed i principi di mutualità. -----

#### ----- **DISCUSSIONE** -----

Esaurita la propria esposizione, il Presidente dichiara con ciò terminata l'illustrazione dell'unico argomento di cui all'Ordine del Giorno ed apre quindi la discussione/dibattito, chiedendo se alcuno dei presenti intenda effettuare dichiarazioni pertinenti al suddetto argomento dell'Ordine del Giorno, oggetto della trattazione come sopra svolta. -----

#### ----- **DELIBERAZIONI E PROCLAMAZIONE** -----

#### ----- **DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE** -----

Dopodichè, verificato che nessuno richiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul predetto ed illustrato argomento all'Ordine del Giorno e pone ai voti, mediante controprova, il seguente -----

----- "testo di deliberazione": -----

*"L'Assemblea della 'DoMani Società cooperativa sociale', riunita il 26 (ventisei) ottobre 2024 (duemilaventiquattro), preso atto della "Proposta di Deliberazione" formulata dal Presidente dell'Assemblea in merito alle modifiche da apportare agli articoli dello Statuto sociale elencati nell'Ordine del Giorno, -----*

----- **DELIBERA:** -----

*- di concordare con le motivazioni esposte dal Presidente nella sua Relazione e, pertanto, di approvare le modifiche ai seguenti articoli dello Statuto sociale: -----*

**"Art. 4):** -----

*.....omissis....* -----

= **terzultimo comma:** -----

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. -----

= **quartultimo comma:** -----

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione as-

soluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.";

**"Art.7)** Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

.....omissis.....

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti.....dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

.....omissis.....

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

**"Art. 8)**

.....omissis.....

= *penultimo comma*:

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

.....omissis.....

**"Art. 10)**

.....omissis.....

= *quinto comma*:

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

.....omissis.....

**"Art. 11)**

= *quartultimo comma*:

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

= *terzultimo comma*:

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.;

**"Art. 13)** -----

= primo comma: -----

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies*, comma 3, del codice civile; -----

**"Art. 21)** -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società; -----

**"Art. 22)** -----

.....omissis..... -----

= quarto comma: -----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

.....omissis..... -----

d) ad eventuale ristorno dei soci operatori, nei limiti e secondo le previsioni stabilite nel successivo articolo 23; -----

.....omissis..... -----

**"Art. 23** -----

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci operatori a titolo di ristorno. -----

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142. -----

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro, anche eventualmente sulla base di quanto stabilito nel regolamento interno ovvero in un apposito regolamento, se approvato. -----

Per i soci lavoratori si terrà conto di: -----

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno, -----
- qualifica professionale, -----
- compensi erogati, -----
- tempo di permanenza in cooperativa, -----
- tipologia del rapporto di lavoro. -----

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'eventuale erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori, i quali potranno essere asse-

gnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione; -----

**"Art. 28)** -----

.....omissis..... -----

= quarto comma: -----

L'Assemblea, può essere validamente tenuta anche o esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: -

.....omissis..... -----

= ultimo comma: -----

Qualora la partecipazione all'assemblea avvenga in videoconferenza, ai sensi del precedente comma tre, i soci potranno se del caso esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici eventualmente previsti nell'avviso di convocazione di ciascuna assemblea.; -----

**"Art. 31)** -----

= primo comma: -----

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la decisione inerente la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del codice civile. -----

.....omissis..... -----

**"Art. 32)** -----

= quinto comma: -----

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: -----

1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

3) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

= sesto comma: -----

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----

.....omissis..... -----

= ottavo comma: -----

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed

all'organo di controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione; -----

**"Art. 36)** -----

.....omissis..... -----

= quarto comma: -----

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: -----

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

= quinto comma: -----

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro; -----

**"Art. 37)** -----

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui agli articoli 838-bis e seguenti c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: -----

.....omissis..... -----

**"Art. 38)** -----

.....omissis..... -----

= quarto comma: -----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 838-ter del codice di procedura civile; -----

= quinto comma: -----

Gli arbitri decidono secondo diritto. -----

= sesto comma: -----

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 838quater del codice di procedura civile. -----

= settimo comma: -----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non

più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 838-ter, comma secondo del codice di procedura civile, qualora sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. -----  
.....omissis....." -----

\* \* \*

Il Presidente invita pertanto i soci ad esprimere il proprio voto (per alzata di mano) ed, all'esito della votazione, esso constata e mi chiede di verbalizzare che risultano aver votato: -----

- **a favore:** tutti i soci presenti come sopra indicati; -----
- **contro:** nessuno; -----
- **astenuti:** nessuno. -----

Il Presidente -----

### **PROCLAMA**

quindi il risultato delle votazioni, -----

#### **attestando che l'Assemblea,**

- udita la sopra riportata Relazione svolta dallo stesso Presidente;
- dopo una breve ma esaustiva discussione ed alcuni chiarimenti;
- con una maggioranza sufficiente per poter validamente deliberare a termini di Statuto, -----

#### **ha approvato**

il "testo di deliberazione" come sopra proposto, punto per punto e nel suo complesso. -----

#### **MANDATO PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

L'Assemblea dà infine mandato al Presidente, Signor Angelo Dattilo, di provvedere alle formalità necessarie affinché la adottata deliberazione consegua le opportune e dovute pubblicazioni di Legge, con ogni e più opportuna facoltà per apportare da solo al presente verbale ed all'allegato Statuto tutte le modificazioni, soppressioni, integrazioni, correzioni di errori formali e materiali, che fossero allo scopo eventualmente richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese. -----

#### **DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA**

Si precisa che il Presidente ha constatato, a norma di Legge e di statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea, ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, ha diretto e regolato lo svolgimento dell'Assemblea medesima ed accertato i risultati della votazione. -----

#### **SCIOGLIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

Esaurita anche la deliberazione in merito all'unico argomento posto all'Ordine del Giorno, -----

il Presidente: -----

- accertati i risultati delle votazioni; -----
- attestati gli altri fatti avvenuti durante l'Assemblea; -----
- verificato che null'altro vi è da deliberare e nessuno chiedendo la parola; -----

dichiara -----

infine sciolta la presente Assemblea alle ore 11 (undici) e minuti 35 (trentacinque). -----

----- **DEPOSITO DEL NUOVO STATUTO** -----

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo di Statuto sociale aggiornato ed emendato con le sopra deliberate modificazioni degli articoli 4, 7, 8, 10, 11, 13, 21, 22, 23, 28, 31, 32, 36, 37 e 38; detto Statuto si allega al presente verbale sotto la lettera "A", al fine di darne pubblicità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436, ultimo comma, del codice civile, richiamato, per la sua applicazione alle società a responsabilità limitata, dall'art. 2480 del codice civile. -----

----- **SPESE** -----

Le spese del presente verbale e dal medesimo dipendenti e conseguenti sono poste a carico della Cooperativa deliberante. -----  
Si precisa che il presente atto, nonchè le sue copie conformi e le relative formalità, inerenti a "Cooperativa sociale", sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo, ai sensi dell'art.27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642, nonchè ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. -----

----- **CHIUSURA E SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE** -----

Il Comparsente dichiara di aver già preso conoscenza dell'allegato "A" e pertanto, col mio consenso, mi dispensa dal darne lettura. --  
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico verbale del quale ho dato personalmente lettura al Comparsente che lo approva. ----  
Indi questo verbale viene sottoscritto a norma di Legge dal Comparsente e da me Notaio, alle ore 11 (undici) e minuti 40 (quaranta). -  
Consta di cinque fogli (ai quali ne è stato aggiunto un sesto per il completamento delle postille, loro approvazione e sottoscrizioni finali) scritti in massima parte, e con ausilio di sistema elettronico, da persona di mia fiducia ma per mia cura ed, in minima parte, completati a penna di mia mano per diciannove pagine intere e parte di questa ventesima -----

In originale firmati: -----

- ANGELO DATTILO; -----

-CLAUDIO VIAPIANA Notaio. -----

ALLEGATO "A" AL N.15984 DI FASCICOLO

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA**

**Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

È costituita, con sede nel Comune di Bologna, la Società cooperativa denominata "DoMani Società cooperativa sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

**Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2088 (duemilaottantotto) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II**

**SCOPO – OGGETTO**

**Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, educativi e culturali di interesse sociale;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi di cui al punto a) è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto questa rappresenta un potenziale completamento di quella e comunque offre l'opportunità di allargare gli strumenti per il perseguimento dello scopo generale di cui al precedente comma 1. La cooperativa si ispira ai valori e al messaggio della chiesa cattolica e allo spirito di San Giovanni Bosco in particolare, improntando la propria attività ai principi della carità cristiana, ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa nello svolgimento dell'attività economica assicura:

- il riconoscimento del valore e della dignità a ciascuna persona beneficiaria, in quanto ogni persona è di per sé portatrice di ricchezza;
- la formazione e l'educazione dei giovani ai valori della gratuità, solidarietà, tolleranza e alla collaborazione e integrazione in una società multiculturale.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed

imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

Considerato lo scopo mutualistico della Cooperativa, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa stessa, relativamente allo scopo di cui al precedente articolo 3, c. 1, lett. a), si propone di:

- a) gestire, in conto proprio o per conto terzi servizi di informazione ed orientamento, mediazione culturale, alfabetizzazione e similari in favore di persone migranti, gestione di alloggi e strutture di prima accoglienza per migranti e richiedenti protezione internazionale e servizi analoghi di integrazione in favore della popolazione migrante;
- b) gestire servizi di socializzazione, di promozione della partecipazione della cittadinanza attiva, come centri giovanili, informagiovani, biblioteche, ludoteche, centri musicali, palestre e servizi analoghi;
- c) gestire laboratori didattici a tema durante i quali si affrontano i temi della migrazione e di educazione alla mondialità;
- d) gestire centri per fornire assistenza e facilitare l’inserimento sociale di soggetti deboli quali: centri di accoglienza, asili, centri di mediazione culturale, centri atti a fornire alloggio temporaneo o assistenza, rispondere ai bisogni primari delle persone in difficoltà;
- e) gestire centri socio-educativi di accoglienza e socializzazione quali oratori e servizi di doposcuola;

- f) gestire servizi di animazione, educativi effettuati presso scuole o altre strutture di accoglienza; asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- g) promuovere attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, anche allo scopo di informare e formare la cittadinanza sulla realtà dei migranti e dei poveri del terzo mondo promuovendo percorsi di educazione alla mondialità volti alla crescita di una cultura dell'accoglienza e della conoscenza reciproca, della solidarietà umana e cristiana;
- h) sostenere progetti di sviluppo nei paesi di provenienza dei migranti, in modo tale da contribuire a ridurre le cause della migrazione;
- i) organizzare attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei diritti di queste ultime; a tal fine la cooperativa potrà produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico;
- j) gestire punti di vendita e negozi al dettaglio, anche ambulanti od occasionali, presso i quali possa essere venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto dalla cooperativa, nonché prodotti provenienti dai paesi in via di sviluppo, in proprio o conto terzi con scopo ergoterapeutico, riabilitativo educativo e formativo per l'integrazione di persone in stato di bisogno, il tutto in via strumentale e non prevalente e finalizzato al conseguimento degli scopi sociali;
- k) organizzare corsi di formazione e aggiornamento anche professionale. Detti corsi potranno essere di iniziativa propria o acquisiti in convenzione con Enti Pubblici e Privati;
- l) organizzare e gestire servizi culturali nel settore dei congressi, conferenze, concerti, spettacoli e manifestazioni promozionali;
- m) gestire servizi socio-assistenziali – educativi anche a carattere continuativo, residenziale, semiresidenziale o domiciliare a favore di soggetti in stato di bisogno anche per conto di Privati o di Enti Pubblici;
- n) gestire strutture ricreative ed educative in qualunque forma;
- o) fornire servizi educativi nelle scuole pubbliche e private e asili pubblici e privati;
- p) sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'intervento della Cooperativa o che ne condividano lo spirito e le finalità;
- q) promuovere iniziative di studio, ricerca e sperimentazione in rapporto ai problemi inerenti all'orientamento ed alla formazione professionale e non, in collaborazione con gli altri organismi salesiani e non salesiani;
- r) promuovere iniziative per l'orientamento professionale e scolastico, particolarmente dei giovani, nell'intento di favorire il loro reinserimento partecipativo nella società;
- s) promuovere iniziative di visite-studio, di stages culturali e professionali, di convegni e seminari, di scambi culturali e di altre atti-

vità idonee a sviluppare relazioni di confronto locale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale;

t) istituire e/o gestire corsi di studio, incontri e conferenze, servizi per Università e Scuole, di ogni ordine e grado, nonché seminari per docenti, studenti e, in genere, per ogni categoria di persone che possa avere interesse o possa essere coinvolta in dette attività;

u) favorire, anche mediante l'istituzione di borse di studio, ricerche e studi nell'ambito sociale e socio assistenziale, culturale, scientifico, storico, artistico ed ambientale;

v) organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari, corsi di formazione e ricerche di ogni tipo, anche in collaborazione con Enti Pubblici o Privati;

w) curare direttamente ed indirettamente la redazione, la pubblicazione e la diffusione di libri e notiziari, attinenti l'attività della Cooperativa;

x) promuovere l'attuazione e l'organizzazione di mostre ed esposizioni di opere culturali ed iniziative connesse, sociali e socio assistenziali culturali e didattiche;

y) offrire consulenze e supporti tecnici a persone ed Enti che perseguono il medesimo scopo;

z) promuovere in genere, anche e soprattutto per il tramite di un'attività didattica, la diffusione della cultura in tutte le sue forme, stili e generi, con particolare riguardo ai processi di innovazione e sperimentazione;

aa) implementare iniziative culturali e ricreative in modo da agire da stimolo per uno sviluppo socio-culturale del territorio;

bb) elaborare, coordinare e gestire progetti mirati allo sviluppo della cultura, dell'educazione e della formazione in stretto contatto con le Istituzioni scolastiche del territorio;

cc) promuovere e gestire attività culturali, educative e formative, anche in collaborazione con altri Enti, Organismi, Enti del Terzo Settore, Società, Imprese sociali, Enti Ecclesiali ed altri organismi in qualsivoglia forma istituita.

Relativamente allo scopo di cui al precedente articolo 3, c. 1, lett.b), la Cooperativa si propone di:

a) gestire strutture ricettive di qualunque forma;

b) gestire terreni di proprietà e non, per la coltivazione e la vendita di quanto prodotto;

c) stipulare accordi e convenzioni per il taglio e la vendita del legname;

d) gestione di locali per la ristorazione. Realizzazione di servizi di ristorazione di qualunque forma;

e) gestire isole ecologiche e la raccolta recupero e riciclo di materiali di scarto;

f) fornire servizi per pulizia e manutenzione delle strade, sentieri, parchi pubblici e privati tramite la stipula di accordi e convenzioni;

g) fornire servizi per pulizia di qualunque forma;

h) realizzare servizi di trasloco e sgombero e imbiancatura di locali;

i) fornire servizi di sorveglianza per strutture pubbliche e private;

j) svolgere lavorazioni manuali per conto terzi di materiale plastico

e predisposizione imballi;

k) svolgere attività di assemblaggio meccanico ed elettromeccanico;

l) svolgere attività di manutenzione del verde.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

### **TITOLO III**

#### **SOCI COOPERATORI**

##### **Art. 5 (Soci cooperatori)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professio-

nale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

#### **Art. 6 (Categoria speciale di soci)**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperati-

va o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

#### **Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indi-

care nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

### **Art. 8 (Obblighi dei soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonché a non prestare la-

voro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

#### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

#### **Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

### **Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;
- c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;
- e) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di sessanta giorni dalla co-

municazione del provvedimento.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

#### **Art. 12 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

#### **Art. 13 (Rimborso della quota)**

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies*, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

#### **Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si ma-

nifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### **TITOLO IV SOCI SOVVENTORI**

##### **Art. 15 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

##### **Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. La quota ha un valore minimo pari a euro 250 (duecentocinquanta).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

##### **Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)**

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

##### **Art. 18 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

##### **Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)**

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue,

in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 (un) voto fino a 5.000 (cinquemila) euro di capitale sottoscritto;
- 2 (due) voti oltre 5.000 (cinquemila) euro e fino a 10.000 (diecimila) euro di capitale sottoscritto;
- 3 (tre) voti oltre 10.000 (diecimila) euro e fino a 15.000 (quindicimila) euro di capitale sottoscritto;
- 4 (quattro) voti oltre 15.000 (quindicimila) euro e fino a 20.000 (ventimila) euro di capitale sottoscritto;
- 5 (cinque) voti oltre 20.000,00 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 (tre) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

#### **TITOLO V**

### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 20 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 50 (cinquanta). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

#### **Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.

#### **Art. 22 (Bilancio d'esercizio)**

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicem-

bre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale ristorno dei soci cooperatori, nei limiti e secondo le previsioni stabilite nel successivo articolo 23;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

### **Art. 23 (Ristorni)**

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro, anche eventualmente sulla base di quanto stabilito nel regolamento interno ovvero in un apposito regolamento, se approvato.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,

- tipologia del rapporto di lavoro.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'eventuale erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori, i quali potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

**TITOLO VI**  
**ORGANI SOCIALI**  
**Art. 24 (Organi sociali)**

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

**Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo o revisore legale dei conti se nominato;
- g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) provvede alle modifiche dello statuto;
- i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo;
- m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.

**Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)**

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convoca-

ta presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.

#### **Art. 28 (Voto ed intervento)**

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 (un) voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea, può essere validamente tenuta anche o esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità

e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente o il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, o componente dell'organo di controllo, se nominato, della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Qualora la partecipazione all'assemblea avvenga in videoconferenza, ai sensi del precedente comma tre, i soci potranno se del caso esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici eventualmente previsti nell'avviso di convocazione di ciascuna assemblea.

#### **Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza, dal Vicepresidente ed, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

#### **Art. 30 (Consiglio di amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile, da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea che ne

determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

- a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

- b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

### **Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)**

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la decisione inerente la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 3 (tre) mesi, gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

### **Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo se nominato ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assem-

blea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

La cessazione dell'amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'articolo 2385 c.c.

#### **Art. 34 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

#### **Art. 35 (Rappresentanza)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)**

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'art. 2477 c.c.

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incari-

cato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

## **TITOLO VII CONTROVERSIE**

### **Art.37 (Clausola arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui agli articoli 838-*bis* e seguenti c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'organo di controllo o Liquidatore, è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

### **Art. 38 (Arbitri e procedimento)**

Gli arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- tre, per le altre controversie;

nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 838-ter del codice di procedura civile.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 838-quater del codice di procedura civile.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 838-ter, comma secondo del codice di procedura civile, qualora sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

## **TITOLO VIII**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 39 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 41 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi re-

golamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

**Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Art. 43 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In originale firmati:

- ANGELO DATTILO;
- CLAUDIO VIAPIANA Notaio.

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO, ART.22 D.LGS.  
82/2005 (CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE). CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO DOTTOR CLAUDIO  
VIAPIANA, NOTAIO IN BOLOGNA, ISCRITTO NEL RUOLO DEL DISTRETTO NOTARILE DI BOLOGNA,  
CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO  
DELL'ATTO E DEI SUOI ALLEGATI DEPOSITATO NEI MIEI ROGITI.  
SI RILASCIA ALLA PARTE INTERESSATA.  
BOLOGNA, LI' 13/01/2025